



CONFINDUSTRIA

Circolare mensile sulle tematiche ambientali

Giugno 2020

Sommario

1. Novità amministrative e normative (nazionali ed europee)	2
1.1. Decreto 21 aprile 2020 del Ministero dell’Ambiente sul funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni al trattamento rifiuti.....	2
1.2. Decreto attuativo del Piano Transizione 4.0	3
1.3. Decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 – Recepimento della Direttiva (UE) 2018/410 in materia di “Emission Trading System”	7
1.4. Regolamento europeo sulla cd. Tassonomia per la finanza sostenibile	10
1.5. Conai: adesione on line	13
2. Raccolta di pareri, quesiti e giurisprudenza.....	13
2.1 Delibere Arera 26 maggio 2020 186/2020/R/IDR e 184/2020/R/COM	13
2.2. Ordinanza del Consiglio di Stato sulla compatibilità alla normativa comunitaria dei rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi trattati meccanicamente da un impianto ai fini del recupero energetico.....	15
3. Studi e rapporti	17
4. Attività pendenti (nazionali ed europee).....	18
4.1. Consultazione su prevenzione incendi – modifica dell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011	18
4.2. Consultazione pubblica revisione della Direttiva imballaggi.....	18
4.3. Direttiva europea utilizzo fanghi in agricoltura: Pubblicazione Roadmap e Consultazione	19
4.4. Consultazione su revisione della Direttiva 2006/66/CE sulle batterie	20

1. Novità amministrative e normative (nazionali ed europee)

1.1. Decreto 21 aprile 2020 del Ministero dell'Ambiente sul funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni al trattamento rifiuti

Lo scorso 5 giugno, in Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il Decreto 21 aprile 2020, recante *"Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero."*

Il provvedimento, che si compone di 8 articoli e un allegato, disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ex art. 184-ter del Codice dell'Ambiente, che disciplina l'istituto della cessazione della qualifica di rifiuto.

In particolare, segnaliamo che, ai sensi dell'articolo 2, il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'articolo 189 del Codice dell'Ambiente e con il registro elettronico nazionale istituito dall'articolo 6 del dl n. 135 del 2018.

Il registro sarà organizzato in due sezioni, rispettivamente relativa alle autorizzazioni ordinarie (ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del Codice) e alle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del Codice dell'Ambiente.

I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici

procedimenti di controllo ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre, è previsto, all'art. 3 comma 2, che *“nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer e' pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate”*.

Questa disposizione potrebbe rappresentare la possibilità per mettere a disposizione delle imprese tali dati, nella logica di agevolare l'individuazione degli impianti sul territorio nazionale. Siamo perciò in attesa di conoscere in che modo il Ministero darà attuazione a tale disposizione.

L'effettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

A tale ultimo riguardo, ricordiamo che in merito al nuovo regime di controlli in materia Confindustria ha richiesto, anche di recente in occasione del ciclo di audizioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo per il recepimento del pacchetto di direttive sull'economia circolare, l'abrogazione o la semplificazione del regime di controlli ex post a campione previsti dalla nuova normativa sulle autorizzazioni End of Waste “caso per caso”.

Il regime previsto, infatti, rende le attività di riciclo più onerose di quelle di smaltimento e generano incertezze sia per le imprese che per gli Enti competenti sul territorio.

Il provvedimento è disponibile al seguente [link](#).

1.2. Decreto attuativo del Piano Transizione 4.0

Il 19 giugno u.s. è stato firmato dal Ministro Patuanelli il decreto attuativo del **Piano Transizione 4.0** contenente le disposizioni applicative relative al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 198-207 della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019).

In particolare, il decreto contiene le disposizioni inerenti:

- la definizione delle **attività di ricerca e sviluppo** (articolo 2),
- le **attività di innovazione tecnologica** (articolo 3);
- le **attività di design e ideazione estetica ammissibili** (articolo 4);

- l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di **innovazione digitale 4.0** e **degli obiettivi di transizione ecologica** rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (articolo 5);
- la **determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta** (articolo 6).

Infatti, all'interno della Legge di Bilancio 2020 è stata ridefinita la disciplina inerente agli incentivi fiscali collegati al "Piano nazionale Impresa 4.0", con la finalità di sostenere in maniera più efficace il processo di transizione digitale ed ecologica delle imprese, in particolare nell'ambito della ricerca e sviluppo e nell'innovazione tecnologica, come anche l'accrescimento delle competenze professionali nelle materie connesse a tali tecnologie.

Tale ridefinizione ha portato all'introduzione, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per gli investimenti in **attività di ricerca e sviluppo** e **innovazione tecnologica** finalizzata alla transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

Si ricorda che all'interno "Piano Transizione 4.0" la Legge di Bilancio 2020, oltre al sopracitato credito d'imposta oggetto del decreto in esame, ha introdotto anche il nuovo credito d'imposta sui beni strumentali e la proroga del credito d'imposta formazione 4.0.

Nello specifico per quanto riguarda il credito d'imposta relativo al decreto in esame, ricordiamo che la Legge di Bilancio ha previsto le seguenti aliquote a seconda degli ambiti d'intervento:

- **12%** per ricerca e sviluppo fino a 3 mln;
- **10%** per progetti che soddisfano obiettivi di transizione ecologica e trasformazione digitale 4.0 fino a 1.5 mln
- **6%** per innovazione fino a 1.5 mln;
- **6%** per attività di design fino a 1,5 mln;
- e **3 anni** come periodo di compensazione.

Tra le spese ammissibili si è scelto di valorizzare particolarmente le competenze, dando un maggiore peso alle spese per il personale rispetto a quelle per i macchinari.

In particolare, per quanto riguarda le **attività di innovazione tecnologica** queste si considerano ammissibili al credito d'imposta qualora siano finalizzate alla **realizzazione o all'introduzione di prodotti nuovi o processi nuovi o significativamente migliorati**, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le definizioni per i prodotti e processi.

<p>Prodotti nuovi o significativamente migliorati</p>	<p>beni o servizi che si differenziano sul piano delle in uno o più dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • caratteristiche tecniche, • dei componenti, • dei materiali, • del software incorporato, • della facilità d'impiego, • della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità • o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità.
<p>Processi nuovi o significativamente migliorati</p>	<p>processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi in una o più dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tecnologie, • impianti, • macchinari e attrezzature, • software, • efficienza delle risorse impiegate, • affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

Si evidenzia che le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle **fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche** fino ai lavori concernenti **le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota**.

Alle spese per le attività di innovazione tecnologica così descritte è applicato, come detto, un credito d'imposta con una aliquota pari al 6%. Qualora tali attività dovessero essere finalizzate al raggiungimento di determinati obiettivi di transizione ecologica o transizione digitale verrebbe applicata una maggiorazione dell'aliquota dal 6% al 10%.

In particolare, il decreto considera le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di **obiettivi di transizione ecologica** i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare così come declinati nella [comunicazione](#) della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020, ossia il nuovo Piano d'Azione per l'economia circolare, definito nell'ambito del Green Deal europeo.

A titolo esemplificativo, il decreto riporta i seguenti obiettivi di transizione ecologica, come funzionali all'ottenimento della maggiorazione dell'aliquota:

- a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. **ecodesign**);
- b) la realizzazione di **catene del valore a ciclo chiuso** nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
- c) l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. **simbiosi industriale**), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
- d) l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad **ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso**, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
- e) l'introduzione di **tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing** intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;

- f) l'adozione di **soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto** e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
- g) l'introduzione di modelli di business "prodotto come servizio" (**product-as-a-service**) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto il cui testo consolidato è disponibile al seguente [link](#).

1.3. Decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 – Recepimento della Direttiva (UE) 2018/410 in materia di "Emission Trading System"

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante *"Attuazione della Direttiva (UE) 2018/410 del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato"*.

Il nuovo testo normativo, che si compone di 46 articoli e 4 allegati, è entrato in vigore il 25 giugno e contestualmente è da considerarsi abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo, relativo all'istituzione del *"Fondo per la transizione energetica nel settore industriale"*, mentre continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020, una serie di disposizioni ai sensi dell'art. 4 della nuova direttiva ETS. Si chiarisce, inoltre, che la lista dei settori esposti a *carbon leakage* ai sensi della decisione della Commissione 2014/746/UE, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Infine, per quel che riguarda il funzionamento del Comitato ETS, esso continua ad operare fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi dell'art. 4 del decreto appena pubblicato, facendo salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dallo stesso Comitato.

Rispetto alla normativa precedente, cambia la definizione di “*nuovo entrante*” che non fa più riferimento a coloro che hanno ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011. In tale categoria rientreranno invece coloro che la ottengono per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione da parte del Comitato alla Commissione europea dell'elenco quinquennale di impianti disciplinati dal provvedimento (di cui all'articolo 25), e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco quinquennale.

Il Capo II, all'articolo 4, disciplina, come detto, il Comitato ETS, presso il Ministero dell'Ambiente, come autorità nazionale competente. Le principali modifiche riguardano la variazione dell'assetto organizzativo, che dovrebbe consentire al Comitato di operare in modo efficace e senza soluzione di continuità, anche attraverso la garanzia di un adeguato supporto specialistico (da parte delle proprie società in house e di ISPRA e, per le attività inerenti ai piccoli emettitori, da parte del GSE) e l'interconnessione con le Camere di commercio.

Il Capo IV riproduce le procedure relative agli impianti fissi compresi nel regime ETS, compresa la possibilità per il Comitato di includere nello scambio di quote altre attività e/o gas ad effetto serra non elencati nell'allegato I.

In particolare, l'articolo 23 disciplina la vendita all'asta delle quote di CO₂, nonché le modalità di ripartizione dei proventi tra i vari Ministeri e le relative finalità di spesa. In proposito viene confermato quanto previsto dal precedente testo normativo, vale a dire l'attribuzione del 50% dei proventi ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico e del restante 50% al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

L'articolo 24 reca i criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato. Si fa notare che l'assegnazione gratuita di quote è disciplinata non solo dall'art. 10-bis della Direttiva 2003/87, ma anche dal Regolamento (UE) n. 2019/331 *"che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE"*.

L'articolo 24, inoltre, individua gli impianti per i quali non è possibile assegnare quote gratuite. Lo stesso comma precisa, alla lettera c), che l'assegnazione di quote gratuite è consentita invece per il teleriscaldamento e la cogenerazione.

In particolare, il comma 5 prevede che il Comitato modifica la quantità di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti per i quali si ha una variazione del livello di attività superiore al 15% (valutata sulla base della media mobile dei due anni precedenti)

Successivamente l'articolo 28 prevede che il Comitato determina e propone alla Commissione europea l'assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE) 2019/708, fermo restando il regime transitorio al 31 dicembre 2020 di cui si è dato già conto. Si tratta di una norma che sostanzialmente si limita ad aggiornare quella contenuta al comma 1 dell'articolo 27 del d.lgs. n. 30 del 2013.

Tuttavia, a tal proposito, è da segnalare che il provvedimento reca una criticità in ordine al “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale”, di cui al sopracitato articolo 27, comma 2, il quale, volto a sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, decide però di dare priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone, danneggiando quindi ingiustamente il combustibile gas.

Infine, è opportuno segnalare l'introduzione di un meccanismo di ravvedimento operoso al comma 1, lettera b) dell'articolo 42, il quale dimezza le sanzioni previste per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, in caso di dichiarazione spontanea da parte del trasgressore, introdotta, secondo quanto riferisce la relazione illustrativa predisposta per lo schema di provvedimento presentato a suo tempo in Parlamento, “la diversificazione tra casi di accertamenti delle violazioni effettuati d'ufficio e accertamenti su dichiarazione spontanea del trasgressore mira a favorire l'emersione delle irregolarità e i ravvedimenti operosi.”

Il provvedimento è disponibile al seguente [link](#).

1.4. Regolamento europeo sulla cd. Tassonomia per la finanza sostenibile

Il 18 giugno il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, ha adottato in seconda lettura la proposta di regolamento, che stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento (cd. tassonomia), chiudendo l'iter-legislativo iniziato nel 2018.

Il Regolamento, i cui contenuti sono direttamente applicabili senza quindi dover attendere il recepimento da parte degli Stati Membri, è disponibile nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea al seguente [link](#).

Il provvedimento rappresenta la risposta dell'Europa all'esigenza di sostenere economicamente le imprese nella transizione ecologica, anche sulla base delle linee strategiche tracciate dal Green Deal. Questo documento programmatico, oltre a individuare tali linee direttrici ha infatti il merito di riconoscere quanto il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 comporterà ingenti investimenti e quindi un'adeguata disponibilità di risorse economiche.

È altrettanto evidente che le risorse pubbliche, siano esse nazionali o europee, non saranno di per sé sufficienti a coprire il fabbisogno necessario, per questo motivo è indispensabile un apporto anche dal mondo della finanza privata.

Tuttavia, per evitare che tali risorse vengano disperse o, ancor peggio, distorte nelle possibili destinazioni, la Commissione UE ha ravvisato, in primis, la necessità di pubblicare nel marzo 2018, un "Piano d'Azione per la finanza sostenibile" (attualmente in corso di revisione), in cui vengono delineate la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo autenticamente sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale, contribuendo ad attuare l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Tra le azioni previste dal Piano, la prima è proprio quella di chiarire cosa possa essere un'attività sostenibile o meno.

Il regolamento si applica:

- a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione che stabiliscono **obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili**;
- b) ai **partecipanti ai mercati finanziari** che mettono a disposizione prodotti finanziari;
- c) alle **imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario** o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19 *bis* o dell'articolo 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dopo aver introdotto alcune definizioni all'art. 2, il Regolamento individua negli articoli successivi le "attività economiche sostenibili", valutate sulla base degli obiettivi ambientali fissati dall'art. 9 (riportati di seguito), ognuno dei quali compiutamente descritto nei successivi articoli da 10 a 15:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il Regolamento considera tuttavia, all'art. 16, delle **attività cd. "abilitanti"**, ovvero un'attività economica che contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali enunciati all'articolo 9 se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a determinate condizioni, come anche, all'art. 17, attività economiche che, al contrario, creano "**danno significativo agli obiettivi ambientali**".

Per ciascuno degli obiettivi precedentemente descritti, la Commissione adotta un atto delegato consultandosi con la Piattaforma sulla finanza sostenibile, a sua volta assistita dal gruppo di esperti degli stati membri sulla finanza sostenibile, per fissare i criteri di vaglio tecnico.

Agli Stati Membri spetta il compito di vigilare sul rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle disposizioni e sulla definizione di un apparato sanzionatorio.

Il Regolamento, pubblicato nella GUUE del 22 giugno 2020, sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a partire dal 12 luglio, prevede tuttavia un'applicazione differenziata su alcune disposizioni, così come disciplinato all'art. 27.

Parallelamente, l'art. 26 prevede che, entro il 13 luglio 2022, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblichi una relazione sull'applicazione del presente regolamento sulla base dei: progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio tecnico; l'eventuale necessità di rivedere e integrare i criteri per considerare ecosostenibile un'attività economica; l'uso della definizione di investimento ecosostenibile; l'efficacia dell'applicazione dei criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi del presente regolamento nell'incanalare gli investimenti privati verso attività economiche ecosostenibili; l'accesso dei partecipanti ai mercati finanziari rientranti nell'ambito del presente regolamento e degli investitori a informazioni e dati affidabili, tempestivi e verificabili relativi a imprese private e ad altri soggetti giuridici; l'applicazione degli articoli che riguardano i compiti per gli Stati Membri, di far rispettare le disposizioni del Regolamento e di definire il quadro sanzionatorio. La Commissione ha inoltre il compito, entro il 2021, di pubblicare una relazione che illustra le disposizioni necessarie per estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento al di là delle attività economiche ecosostenibili e descrive le disposizioni che sarebbero necessarie per includere: a) le attività economiche che non hanno un impatto significativo sull'ecosostenibilità e le attività economiche che arrecano un danno significativo all'ecosostenibilità, nonché un riesame dell'adeguatezza di obblighi di informativa specifici relativi alle attività abilitanti e di transizione; e b) altri obiettivi di sostenibilità, come gli obiettivi sociali. Infine, entro il 13 luglio 2022, la Commissione valuta l'efficacia delle procedure consultive per l'elaborazione dei criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi del presente regolamento.

Ora che il processo legislativo si è concluso, Confindustria, in coordinamento con BusinessEurope, sta lavorando sugli atti delegati, rafforzando, nella redazione degli stessi, il coinvolgimento diretto dell'industria, che, a oggi, in realtà si verifica di fatto unicamente tramite risposta alle consultazioni pubbliche, attraverso una adeguata partecipazione della componente imprenditoriale alla Piattaforma di cui all'art. 20.

1.5. Conai: adesione on line

Dal 1° luglio 2020 le imprese dovranno aderire al Consorzio esclusivamente accedendo al servizio “Adesione Online” dal portale impresainungiorno.gov.it, disponibile direttamente dal sito internet www.conai.org, utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN attivo, oppure le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). L’adesione online può essere effettuata anche da un soggetto terzo, purché munito di delega rilasciata dall’impresa consorzianda o di copia del documento di identità del legale rappresentante di detta impresa.

Il Conai evidenzia che l’utilizzo del sistema Adesione online è particolarmente semplice poiché i dati anagrafici vengono automaticamente valorizzati riprendendo quelli presenti nel Registro Imprese.

Il pagamento della quota di partecipazione può avvenire con bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito. Tale ultima modalità è l’unica valida per il pagamento cumulativo di più adesioni.

Il servizio Adesione on line può essere utilizzato anche per comunicare variazioni anagrafiche (intervenute dopo l’adesione) o il recesso. In tale ultimo caso la comunicazione deve essere effettuata prima della cancellazione dell’impresa dal Registro Imprese.

Il Conai mette anche a disposizione [una breve guida](#) su come accedere ed utilizzare il servizio Adesione online e rimane comunque disponibile al numero verde 800.337799.

2. Raccolta di pareri, quesiti e giurisprudenza

2.1. Delibere Arera 26 maggio 2020 186/2020/R/IDR e 184/2020/R/COM

Come evidenziato dal comunicato stampa dell’Autorità, l’ARERA ha emanato due delibere con le quali, dal 1° gennaio 2020 i clienti di energia e gas e gli utenti del servizio idrico integrato, appartenenti alle tipologie indicate dalla legge e dalla regolazione vigente, possono “in ogni caso” eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi ai consumi più vecchi di 2 anni, facendo seguito a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

La novità riguarda proprio il fatto che prima della novità normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2020, la prescrizione per i consumi relativi a periodi superiori ai 2 anni veniva esclusa nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei relativi dati derivasse da un'accertata responsabilità dell'utente.

Ora invece l'articolo 1, comma 295, della Legge di bilancio 2020, in vigore dal 1 gennaio 2020, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 1, comma 5, della Legge di bilancio 2018, che stabiliva l'inapplicabilità delle disposizioni (in tema di prescrizione biennale del diritto al corrispettivo) di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge, in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivante da responsabilità accertata dell'utente.

I venditori e i gestori sono tenuti, in ogni caso, ad informare i clienti e gli utenti della possibilità di eccepire gli importi più vecchi di due anni, fornendo un modulo che faciliti la comunicazione della volontà di eccepire la prescrizione (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli al pubblico) e i recapiti cui inviare la richiesta.

Più in dettaglio, per quel che riguarda il servizio idrico integrato, è stata emanata [la Delibera 26 maggio 2020 186/2020/R/idr](#) (Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/idr, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni)

La delibera apporta delle modifiche a precedenti delibere, segnatamente:

- Allegato B alla deliberazione 547/2019/R/IDR (Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni);
- Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono);
- Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR (Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato);
- Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR (Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato)

Per quel che riguarda invece la fornitura di energia elettrica e gas, è stata emanata [la Delibera 26 maggio 2020 - 184/2020/R/com](#) (Integrazioni e modifiche alla deliberazione

dell’Autorità 569/2018/R/com in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni).

2.2. Ordinanza del Consiglio di Stato sulla compatibilità alla normativa comunitaria dei rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi trattati meccanicamente da un impianto ai fini del recupero energetico

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), con Ordinanza n. 4196 del 1° luglio 2020, ha stabilito che devono essere rimesse alla Corte di Giustizia Ue le questioni inerenti la natura di rifiuto urbano o “speciale” dei rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi ai fini del recupero energetico.

La controversia ha per oggetto il diniego dell’autorizzazione preventiva richiesta, ai sensi dell’art. 4 Reg CE n. 1013 del 2006 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti), da una società di trasporto da parte della Regione Veneto, per l’esportazione di rifiuti trattati da un impianto e diretti ad una cemenzeria sita in Slovenia per l’utilizzo del rifiuto trattato in co-combustione.

In particolare, la questione ha riguardato rifiuti utilizzati da una società per sottoporli ad un trattamento meccanico finalizzato al recupero, che erano in origine, ossia prima del trattamento, rifiuti urbani indifferenziati. A tali rifiuti, a seguito del trattamento, è stata correttamente attribuita la classificazione con il codice CER 19.12.12.

La Regione Veneto ha posto a fondamento del diniego di spedizione transfrontaliera in un Paese Europeo la tesi che assume come rilevante, a prescindere dal codice CER attribuito, la qualificazione degli stessi come urbani indifferenziati, in quanto il trattamento meccanico sugli originari rifiuti non ne ha sostanzialmente alterato le proprietà originarie.

La sentenza non definitiva ha individuato la questione centrale posta all’attenzione del Collegio, ossia la qualificazione dei rifiuti risultanti dal trattamento meccanizzato, in collegamento con l’applicazione agli stessi dei principi di autosufficienza e prossimità o di libera circolazione.

Le contrapposte tesi delle parti sono le seguenti: secondo la società i rifiuti da spedire sono rifiuti speciali, in quanto prodotti dal trattamento meccanico di altri rifiuti, identificati

dal codice CER 19.12.12 e generati da un'attività di impresa finalizzata al recupero del rifiuto come combustibile.

Tale tesi è stata fatta propria dal TAR, il quale contrappone il CER 19, proprio dei rifiuti speciali perché prodotti da attività industriali e di servizi, al CER 20, proprio dei rifiuti urbani, compresi quelli della raccolta indifferenziata (CER 20.03.01), aggiungendo che il codice CER 19.12.12. qualifica speciali i rifiuti originariamente urbani sottoposti a procedimento speciale perché trasformati in un prodotto nuovo e diverso.

Secondo la Regione Veneto, il Catalogo Europeo Rifiuti, nella fattispecie l'allegato D) del Codice dell'Ambiente, individua la certificazione tecnica, ma non costituisce una proposizione normativa e prevede capitoli trasversali, non esistendo una correlazione univoca tra CER e classificazione di rifiuto urbano o speciale; con la conseguenza, che non è esclusivamente urbano tutto ciò che è classificato al numero 20 del CER, e il numero 19 non comprende solo ed esclusivamente rifiuti speciali. In particolare, la Regione sostiene che lo stesso codice CER 19.12.12. è attribuibile ai rifiuti prodotti da impianti di trattamento meccanico, sia che in origine fossero urbani sia che fossero speciali, dipendendo la qualificazione del rifiuto a valle del trattamento dalla avvenuta trasformazione, o meno, delle caratteristiche proprie dei rifiuti a monte del trattamento.

Nel ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato, la Sezione ha pronunciato sentenza parziale e ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia, al fine di chiarire, tra gli altri, se:

- in riferimento ad una fattispecie in cui rifiuti urbani indifferenziati, non contenenti rifiuti pericolosi, siano stati trattati meccanicamente da un impianto ai fini del recupero energetico (operazione R1/R12, ai sensi dell'allegato C) del Codice dell'Ambiente) e, all'esito di tale operazione di trattamento, risulti, in tesi, che il trattamento non abbia sostanzialmente alterato le proprietà originarie del rifiuto urbano indifferenziato, ma agli stessi venga assegnata la classificazione CER 19.12.12., non contestata dalle parti;
- il Catalogo Europeo rifiuti (nella fattispecie CER 19.12.12., rifiuti prodotti da impianti di trattamento meccanico per operazioni di recupero R1/R12) e le relative classificazioni interferiscano o meno e, in caso di risposta positiva, in quali termini e confini, con la disciplina euro-unitaria relativa alla spedizione di rifiuti che, prima del trattamento meccanico, erano rifiuti urbani indifferenziati;

- in particolare, se, con riferimento alle spedizioni di rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, le previsioni dell'art. 16 della direttiva del 2008, secondo cui "Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006" e il relativo considerando n. 33 secondo il quale "Ai fini dell'applicazione del Regolamento CE n. 1013 del 2006. relativo alle spedizioni di rifiuti, i rifiuti urbani non differenziati di cui all'art. 3, paragrafo 5 dello stesso rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un'operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà", siano o meno prevalenti rispetto alla classificazione risultante dal Catalogo Europeo Rifiuti;
- precisando, qualora ritenuto opportuno e utile dalla Corte, se il suddetto Catalogo abbia carattere normativo o costituisca, invece, una mera certificazione tecnica idonea alla omogenea tracciabilità di tutti i rifiuti.

3. Studi e rapporti

Segnaliamo che il 3 giugno u.s. sono stati presentati in ISPRA i tre report dedicati alla situazione ambientale in Europa e in Italia:

- **Il SOER 2020 (State of the Environment Report)** - <https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020>
- **l'Annuario dei dati ambientali 2019** che fotografa lo stato dell'ambiente in Italia - <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/annuario-dei-dati-ambientali-edizione-2019>
- **Il Rapporto ambiente di Sistema** che presenta le esperienze regionali - <https://www.snpambiente.it/2020/06/03/rapporto-ambiente-snpa-edizione-2019/>

Inoltre, il 12 giugno u.s. ISTAT ha pubblicato sul proprio sito il report "**Sostenibilità nelle imprese: aspetti ambientali e sociali**", con riferimento all'anno 2018.

In particolare, il report afferma che:

- le imprese che dichiaravano di aver redatto bilanci e/o rendicontazioni ambientali e di sostenibilità erano meno del 4%, ma la quota raggiunge il 30,8% tra le grandi

imprese. La valutazione delle iniziative di sostenibilità ambientale viene invece praticata dal 13% delle imprese (quasi 50% nelle grandi);

- 712 mila imprese (68,9% delle imprese con 3 e più addetti) dichiarano di essere impegnate in azioni volte a migliorare il benessere lavorativo del proprio personale; 688 mila (66,6%) svolgono azioni per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività; 670 mila (64,8%) si sono attivate per migliorare il livello di sicurezza all'interno della propria impresa o nel territorio in cui operano.

4. Attività pendenti (nazionali ed europee)

4.1. Consultazione su prevenzione incendi – modifica dell'Allegato I del D.P.R. n. 151/2011

Il Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi ha condiviso la bozza di modifica dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 2011, nel quale è previsto un aggiornamento dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

In particolare, è stata prevista l'inclusione, con alcuni limiti, anche degli *“stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti”*.

In merito a tale aggiornamento, abbiamo inviato le osservazioni allegate al Comitato tecnico scientifico.

4.2. Consultazione pubblica revisione della Direttiva imballaggi

I nostri uffici di Bruxelles ci segnalano l'apertura da parte della Commissione europea della [consultazione pubblica](#) in merito alla revisione della Direttiva 94/62/EC sui requisiti per l'imballaggio e altre misure per prevenire i rifiuti di imballaggio.

La consultazione intende fornire informazioni utili alla preparazione dell'impact assessment, a cui la Commissione europea lavorerà nel corso del 2020. Gli obiettivi specifici della revisione legislativa sono la libera circolazione di imballaggi e merci imballate, la realizzazione di un mercato ben funzionante per le materie prime secondarie e sostenere il rispetto degli obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi, e la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio, anche riducendo gli imballaggi in eccesso. Questi obiettivi vorrebbero essere raggiunti attraverso requisiti più chiari a

livello UE sugli imballaggi, per favorire la progettazione per il riutilizzo e la riciclabilità degli imballaggi e impedire la continua crescita nella generazione di rifiuti di imballaggi.

L'inception impact assessment dell'iniziativa è disponibile al link della consultazione. La consultazione pubblica ha scadenza il 6 agosto 2020. Nelle settimane successive sarà aperta anche la consultazione tecnica per gli stakeholder. L'adozione della nuova proposta legislativa è prevista per Q2 2021.

In questa fase potrebbe essere opportuno offrire alla Commissione europea dati, evidenze o metodiche di analisi che riteniamo debbano essere considerati.

4.3. Direttiva europea utilizzo fanghi in agricoltura: Pubblicazione Roadmap e Consultazione

Segnaliamo che la Commissione europea ha aperto la [consultazione](#) sulla revisione della Direttiva 86/278/CEE (cd. SSD) relativo all'utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura (sewage sludge), pubblicando la consueta Roadmap.

Infatti, la Commissione ritiene che la direttiva non soddisfi più le esigenze e le aspettative di tutela ambientale attuali, come, ad esempio, la corretta regolamentazione rispetto agli inquinanti presenti nei fanghi ("contaminanti emergenti", come prodotti farmaceutici e microplastiche).

Questa nuova iniziativa della Commissione intende valutare l'efficacia della Direttiva e analizzare i rischi e le opportunità legate alla gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura, anche attraverso il questionario che trovate nel file allegato e che verrà ufficialmente pubblicato nel Q3 2020.

Pertanto, vi chiediamo di inviarci eventuali osservazioni alla Roadmap e agli intendimenti avanzati dalla Commissione su questo tema entro il prossimo 26 luglio.

Sempre sul tema fanghi da depurazione in agricoltura, segnaliamo che a livello nazionale i lavori di predisposizione del decreto legislativo relativo alla "disciplina della gestione dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione delle acque reflue e attuazione della direttiva 86/278/CEE", avviati presso il Ministero dell'Ambiente lo scorso anno, sono bloccati e non proseguiranno nell'immediato futuro.

4.4. Consultazione su revisione della Direttiva 2006/66/CE sulle batterie

I nostri uffici di Bruxelles ci segnalano che la Commissione europea ha aperto la **consultazione pubblica sulla revisione della Direttiva 2006/66/CE sulle batterie**.

Una prima consultazione sulla [Direttiva 2006/66/CE](#) era stata svolta nel 2017 per valutare l'eventualità di una revisione. Il **Green Deal europeo include già la volontà di rivedere e aggiornare le norme europee**, per rendere più sostenibili le batterie prodotte e utilizzate nel mercato UE per i veicoli elettrici, soprattutto per renderle più facilmente riciclabili.

Secondo le stime della Commissione, la **domanda di batterie nell'UE nel 2030 è stimata intorno a 500 GWh** e nel prossimo decennio la domanda di batterie elettriche per i veicoli leggeri aumenterà notevolmente. La **stima di produzione UE per il 2030 al momento è tra 100 e 350 GWh e l'UE dovrebbe diventare il secondo produttore di batterie agli ioni di litio a livello globale dopo la Cina**. Per queste ragioni la Commissione ritiene che le batterie possano offrire un contributo fondamentale alla decarbonizzazione, le cui sfide principali identificate per la revisione legislativa sono:

- i rischi per l'ambiente e la salute dovuti all'uso di sostanze pericolose nelle batterie;
- le emissioni di gas a effetto serra associate alla loro fabbricazione;
- l'uso delle risorse nella produzione di batterie e la sostenibilità delle batterie stesse;
- l'approvvigionamento responsabile dei materiali utilizzati nella fabbricazione di batterie immesse sul mercato europeo.

Segnaliamo anche lo [studio di valutazione](#) e il [report finale](#), pubblicati dalla Commissione europea nell'aprile 2019. Siamo ancora in attesa invece della pubblicazione della bozza di Regolamento di esecuzione sui requisiti UE di sostenibilità per le batterie, su cui si era svolta una [consultazione pubblica](#) sempre nel 2019. La [consultazione pubblica](#) avrà termine il 9 luglio 2020, mentre nel Q3 2020 è prevista l'adozione della proposta di revisione.